



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 15/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23736 del registro di Segreteria, proposto da
M. S. nato a omissis (omissis) il omissis residente in omissis (omissis) alla Via
omissis n. omissis C.F.: omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Galloro
presso il quale ha eletto domicilio PEC:
alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it/ fax: 0963/42619

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano
e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T.
Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, M. S., ha
rappresentato di essere titolare di pensione di anzianità n. omissis liquidata con il

sistema misto con decorrenza 01.11.2020, in qualità di ex dipendente del Comune

Di omissis (omissis) dal 10.09.1979 al 31.10.2020.

Ha tuttavia chiesto rideterminazione del proprio trattamento pensionistico in quanto dal computo sarebbero stati omessi taluni periodi di servizio prestato.

Si è costituita in giudizio l'Inps rappresentato che l'Istituto opera in base ai dati forniti dai datori di lavoro. Nel caso di specie, l'amministrazione datrice di lavoro ha proceduto ad aggiornare la posizione assicurativa del M. soltanto nel corso dell'anno 2023, sebbene l'attività lavorativa sia cessata nel 2020.

In data 30/1/2024, quindi, l'Inps ha avviato e concluso il procedimento di riesame della pratica di pensione del M.; la pensione in godimento è stata riliquidata, giusta determina n. VV1032024000028, nell'importo complessivo annuo pari ad € 28.218,72, tenendo in considerazione il maggior servizio inserito e certificato, su passweb, dall'ente ex datore di lavoro.

Ne è scaturito, in favore dello stesso, una somma arretrata, comprensiva di interessi legali da liquidarsi sulla prima rata utile di aprile 2024.

2. All'udienza del 15/2/2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Galloro, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia.

Il ricorrente ha aderito alla richiesta dell'Istituto di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese dell'Istituto in quanto sono stati necessari un ricorso amministrativo ed un giudizio per poter addivenire al soddisfacimento della pretesa. L'Avv. Battaglia si è riportata alle memorie.

In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, già dipendente del Comune di omissis.

Il ricorrente lamenta che l'Inps non avrebbe tenuto in considerazione, nel computo del trattamento di pensione, taluni periodi di servizio utile pur effettivamente svolti.

L'Istituto ha spiegato che l'omissione è derivata dal datore di lavoro che con circa di tre anni di ritardo ha aggiornato la posizione del ricorrente. Sul punto non v'è contestazione.

Una volta ricevuto tutti i dati occorrente (nel 2023), l'Inps ha quindi provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico e corrispondere quanto dovuto.

2. Tanto premesso, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal Giudice anche di ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.

Nella specie il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita anelato e per il quale ha instaurato il presente giudizio.

Sicché, la materia del contendere può senz'altro dichiararsi cessata.

3. In punto di spese, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, ma deve farsi ricorso alla regola della "soccombenza virtuale" (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/06/2023, n. 18459). Questo non implica nemmeno un'automatica condanna alle spese, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità

del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Laddove, invece, l'annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà *ex* art. 88 c.p.c. esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24841; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33157), o comunque con una determinazione in forma più mite.

Ora, nella specie deve darsi atto che in sede amministrativa lo stesso istituto non era originariamente – per omissioni dell'Amministrazione datoriale – in condizione di provvedere correttamente. Soltanto nel 2023 ha ricevuto tutti i documenti dall'Amministrazione datoriale e, successivamente, si è attivato per provvedere.

Deve quindi rigettarsi la richiesta della difesa del ricorrente che in udienza ha rimarcato come egli sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere quanto chiesto in sede amministrativa. Se è incontrovertibile che un giudizio è stato necessario (oltre che, a monte, un'istanza amministrativa, che del giudizio è condizione di ammissibilità), è però innegabile che tale circostanza non è addebitabile all'Inps, per tutte le ragioni espresse e documentate dall'Avv. Battaglia in udienza e *supra* riportate.

In sede amministrativa il Comune ha depositato i documenti utili alla compiuta evasione della pratica soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, e ben tre anni dopo il collocamento in quiescenza del ricorrente.

Sicché il processo si è svolto in un clima di sicura collaborazione dell'Istituto nei confronti del ricorrente, e l'Inps non può in alcun modo considerarsi responsabile delle inadempienze dell'Amministrazione datoriale.

Per questi motivi, ritenuto che l'autotutela dell'Inps integri un comportamento

conforme al principio di lealtà *ex art. 88 c.p.c.* (applicabile al rito davanti alla Corte dei conti in quanto espressione di principi generali *ex art. 7 comma 2° ccg*), considerato altresì che l'originario errore non è dipeso da inadempienze dell'Istituto resistente bensì dalla condotta di un soggetto terzo (ossia il Comune datore di lavoro), per questi motivi si ritiene sussistano gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- dichiara cessata la materia del contendere;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15/2/2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 20/02/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni